

OGGETTO: Pratica n. 543/VV/2018 "Quesito formulato dalla dott.ssa XXX, giudice del Tribunale di XXX, in ordine ai doveri e alle attribuzioni del coordinatore dell'ufficio GIP/GUP nei rapporti con il Presidente del Tribunale e il Presidente della sezione penale".
(delibera 16 gennaio 2019)

Il Consiglio

- vista la nota recante data 21.5.2018, con la quale la dott.ssa XXX, giudice del Tribunale di XXX, ha posto un quesito in ordine ai doveri ed alle attribuzioni del coordinatore dell'ufficio Gip/Gup nei rapporti con il Presidente del Tribunale ed il Presidente della Sezione penale;
- lette e condivise le argomentazioni svolte dall'Ufficio Studi e documentazione nel parere n. 249/018;

OSSERVA

La dott.ssa XXX, giudice del Tribunale di XXX nonché coordinatore dell'ufficio Gip/Gup del medesimo Tribunale, ha chiesto di conoscere:

“se, indipendentemente dalla terminologia utilizzata per indicare all'interno del Tribunale l'autonoma organizzazione dei magistrati con funzioni esclusive di Gip/Gup, ossia sezione, settore, ufficio Gip/Gup e la conseguente designazione tabellare di un magistrato coordinatore, laddove non sia istituito un posto di presidente di sezione, al medesimo coordinatore dell'ufficio Gip/Gup, spetti:

- *l'organizzazione del lavoro coordinato (art. 47 bis OG e 99, up Tabelle), con funzioni riconducibili a quelle di presidente di sezione;*
- *in caso affermativo, se sia riconducibile all'attività di coordinamento l'attività amministrativa strettamente correlata all'attività giurisdizionale gip/gup (secondo il dato letterale dell'art. 47 quater “sorveglianza l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari”), in particolare, se è in responsabilità del coordinatore verificare l'attività della cancelleria con riferimento alla tempestività degli adempimenti (notifiche, comunicazioni), all'efficacia degli interventi di volta in volta richiesti (scarcerazioni, interpello delle parti e degli avvocati, vigilanza sugli aspetti di competenza delle situazioni de libertate - ad es. comunicazioni del riesame -); (...)*
- *se al Presidente delle sezione penale, salvo il necessario coordinamento e nei limiti di cui sopra, non sia consentito intervenire nell'organizzazione dell'ufficio Gip/Gup, secondo i compiti in precedenza ricostruiti;*
- *se, in particolare, al Presidente di Sezione penale spetti il potere di convocare le riunioni fra giudici della sezione penale nell'ambito dei quali debbano ritenersi ricompresi anche i componenti del diverso settore Gip/Gup, indipendentemente dal diretto interesse dell'oggetto della riunione per i magistrati con tali esclusive funzioni e senza previa organizzazione con il coordinatore dell'ufficio Gip/Gup;*
- *se pertanto nei compiti di organizzazione del lavoro e direzione della sezione (comprensiva dell'assegnazione degli affari) il coordinatore sia in qualche misura sottoposto a poteri di direzione e controllo da parte del Presidente della Sezione penale o non debba, piuttosto, direttamente rapportarsi al Presidente del Tribunale”.*

Per inquadrare la prospettata problematica appare opportuna una breve premessa.

Come noto, alla luce del quadro normativo vigente, non in tutti i Tribunali diversi da quelli metropolitani (in cui le sezioni Gip/Gup sono state istituite per legge) è costituita e può essere costituita una sezione Gip/Gup¹. Ove manchi una sezione apposita, il settore delle relative attività è strutturato come “ufficio Gip/Gup”, modulo organizzativo ormai consolidato nell’assetto di tanti uffici giudiziari e dotato di una certa autonomia, sia in relazione ai servizi di cancelleria, diversi da quelli che operano a supporto delle attività dibattimentali, sia per ciò che concerne l’organizzazione interna, essendo di norma ad esso addetti, in specie nei tribunali con almeno due sezioni, magistrati con funzioni esclusive di Gip/Gup.

Tale ufficio è espressamente previsto dall’art. 71, comma 2 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019, in alternativa alla sezione; non è oggetto, tuttavia, di specifica disciplina.

Correlativamente, non vi è una normativa che regolamenti la figura, le attribuzioni ed i poteri del magistrato coordinatore dell’ufficio Gip/Gup.

Invero, le previsioni di circolare hanno riservato una specifica disciplina solo al magistrato che coordina la Sezione Gip/Gup, non già al magistrato che coordina l’ufficio Gip/Gup .

In particolare, l’art. 68, comma 2, della circolare è dedicato al coordinatore della Sezione Gip/Gup, prevedendone la nomina nell’ipotesi in cui la direzione della stessa non sia attribuita ad un Presidente di Sezione.

L’art. 101, richiamato dall’art. 68, individua i criteri di scelta del magistrato al quale deve essere attribuito il coordinamento della Sezione Gip/Gup e, l’art. 102, integrativo dell’art. 101, in considerazione della complessità e della delicatezza delle materie riconnesse alla funzione Gip/Gup, conferisce prevalenza al criterio delle attitudini, stabilito all’art. 101, comma 3 della circolare.

L’art. 98 della Circolare estende le previsioni di cui all’art. 96, in tema di riduzione delle assegnazioni vevoli per il Presidente della sezione e del Presidente aggiunto, al magistrato incaricato del coordinamento di una sezione Gip/Gup, indicandone i limiti e le condizioni.

Dunque, sulla base della normativa primaria e secondaria, il coordinatore della Sezione GIP/GUP è sicuramente da includere nel più ampio *genus* dei magistrati cui sono attribuiti incarichi di direzione

¹ Le sezioni GIP/GUP sono state istituite ad opera dell’art. 13 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, che ha modificato l’art. 46 del R.D. n. 12/41, la cui attuale formulazione, per quanto di interesse, prevede che “*In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini e per l’udienza preliminare*” (comma 3) e che “*I giudici destinati a ciascuna sezione non possono comunque essere inferiori a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare*” (comma 5).

L’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla L. 24 novembre 1989, n. 380, ha stabilito che nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione dei giudici per le indagini preliminari è attribuita a un magistrato con funzioni di cassazione; nei medesimi Tribunali è stato istituito il posto di Presidente aggiunto della sezione Gip, da assegnarsi ad un magistrato con funzioni di appello.

Con riferimento alla presidenza delle Sezioni GIP/GUP istituite presso gli altri Tribunali, viene in rilievo l’art. 47 bis del R.D. 12/41, a mente del quale: “*Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione. Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell’organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis*”.

Infine, l’art. 47 ter, comma 2, lett. b), del R.D. 12/41 prevede che il posto di presidente della sezione Gip/Gup può essere istituito anche in deroga al limite numerico previsto al comma 1 (più di dieci giudici addetti alla sezione) “*tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative*”.

Il descritto quadro normativo trova attuazione nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019, ove è stabilito:

- all’art. 67: “*La sezione Gip/Gup è istituita in tutti i tribunali organizzati in più di due sezioni*”;
- all’art. 68: “*La sezione Gip/Gup può essere diretta da un Presidente di sezione indicato in via tabellare se viene destinato ad essa un organico di almeno cinque giudici, compreso il Presidente.*

La sezione Gip/Gup, nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di Sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del successivo art. 101”.

di una Sezione nei Tribunali ove non sono istituiti posti di presidente di Sezione ovvero nei quali la Sezione non è diretta da un Presidente di sezione.

Ne discende che, al pari di tutti gli altri magistrati cui è attribuita la direzione di una sezione, al coordinatore della Sezione Gip/Gup compete l'organizzazione del lavoro giudiziario, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 47 bis del R.D. 12/41 e dall'art. 99 della Circolare. E l'attività organizzativa, nel suo contenuto essenziale, necessariamente comprende la distribuzione del lavoro giudiziario tra i vari giudici, la predisposizione dei turni, la redazione del piano ferie, la sorveglianza sull'andamento della cancelleria.

Nonostante la significativa autonomia riconosciuta al coordinatore della Sezione Gip/Gup, deve, in ogni caso, evidenziarsi che lo stesso non gode di una completa equiparazione al titolare formale di funzioni semidirettive.

In proposito è significativa la circostanza che, nell'individuazione dei compiti che gli sono assegnati, non è stato operato un diretto richiamo all'art. 90 della circolare, contenente l'elencazione delle attribuzioni del Presidente di Sezione.

Ne consegue che per il coordinatore della Sezione Gip/Gup il profilo della collaborazione con il Dirigente dell'Ufficio, dovuta anche da parte dei titolari effettivi di funzioni semidirettive, risulta più accentuato, in specie con riguardo a quei settori di attività, quale la vigilanza sui giudici, non propriamente ricompresi nell'organizzazione del lavoro giudiziario.

In questa stessa ottica trova giustificazione la circostanza che l'art. 98 della Circolare, per i coordinatori della Sezione Gip/Gup, diversamente che per i Presidenti di Sezione, richiede, per la riduzione del lavoro giudiziario, un limite minimo di organico della sezione (cinque giudici) e l'ulteriore condizione che detto parziale esonero sia giustificato da oggettive e motivate esigenze di servizio.

Così ricostruite le attribuzioni del coordinatore di una Sezione Gip/Gup, va affermata l'impossibilità di equiparare ad esso la figura del magistrato che coordina l'ufficio Gip/Gup.

E invero, nell'elaborazione consiliare l'ufficio Gip/Gup è pacificamente ritenuto come un'articolazione della sezione penale.

In questo senso si è, infatti, espresso il Consiglio superiore nella risalente delibera del 20 gennaio 1999, nella quale, in risposta a uno specifico quesito posto sul punto, è stato affermato che *“poiché nei tribunali costituiti in più sezioni i magistrati debbono necessariamente essere assegnati ad una sezione, ne consegue che, nell'ipotesi in cui non sia prevista una sezione Gip, Gup, questi ultimi (pur potendo essere assegnati anche di procedimenti civili) nell'esercizio di tali funzioni fanno necessariamente parte della sezione penale, o di quella (avente competenza promiscua) alla quale sono tabellarmente assegnati i procedimenti penali”*.

Detta soluzione ermeneutica è, d'altra parte, coerente con l'art. 46, comma 1 del R.D. 12/41 e con l'art. 45 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019.

La qualificazione dell'ufficio Gip/Gup come articolazione della sezione penale ha rilevanti ricadute sull'individuazione delle norme che, in assenza di previsioni *ad hoc*, possano essere di riferimento per delineare lo statuto del magistrato che lo coordina.

La diversità tra le due figure non si risolve, infatti, in un dato *“definitorio”* o meramente terminologico, ma si fonda su rilevanti elementi sostanziali.

E invero, mentre la sezione Gip/Gup gode di una sua autonomia tabellare, l'ufficio Gip/Gup costituisce una mera articolazione di una sezione.

L'incarico di coordinamento della sezione Gip/Gup conferisce al titolare poteri organizzativi disciplinati dalla normativa secondaria, da esercitare in coordinamento con il Dirigente dell'ufficio Giudiziario, non con il Presidente della Sezione penale.

Viceversa, il coordinatore dell'ufficio Gip/Gup è un giudice della sezione penale o dell'unica sezione promiscua, la cui direzione spetta al titolare dell'incarico semidirettivo o direttivo e, come premesso, nessuna previsione di normativa secondaria contiene l'indicazione delle sue attribuzioni.

Tanto premesso e pur tenuto conto che al coordinatore dell'ufficio Gip non può riconoscersi l'autonomia organizzativa propria di una dirigente di Sezione, sotto il profilo "funzionale", è però ineludibile la considerazione che se, all'interno della sezione o dell'ufficio giudiziario, il coordinamento dell'ufficio viene assegnato a un magistrato, quest'ultimo non può non avere un ruolo nell'organizzazione del lavoro di supporto del Presidente di Sezione o, in mancanza, del Dirigente dell'Ufficio Giudiziario.

Occorre, dunque, assicurare al coordinatore spazi di adeguata partecipazione alle attività organizzative che riguardano l'ufficio Gip/Gup, pur nel rispetto delle prerogative proprie del titolare della funzione semidirettiva o, in mancanza, di quella direttiva.

Il Presidente di sezione e, in mancanza, il Dirigente dell'ufficio deve, dunque, aver cura di stabilire la necessaria interlocuzione con il magistrato coordinatore laddove intenda adottare iniziative con ricadute organizzative sull'ufficio onde giovare del suo apporto di conoscenze, dei suoi suggerimenti e di ogni altra forma di collaborazione per l'individuazione delle soluzioni più idonee. È evidente, poi, che i rapporti reciproci tra il magistrato coordinatore dell'ufficio Gip/Gup ed il Presidente di Sezione debbono essere improntati ad una costante e leale collaborazione al fine di prevenire conflittualità all'interno della sezione e di individuare le migliori soluzioni organizzative. In tale contesto appare naturale che il Presidente di sezione o, in mancanza, il Dirigente dell'ufficio proceda a conferire al coordinatore dell'ufficio Gip/Gup delega specifica su determinati affari o settori organizzativi, anche riguardanti le attività di cancelleria, ovvero contrasti e problematiche che possano insorgere nell'assegnazione dei procedimenti.

Qualora, invece, il coordinatore dell'ufficio agisca in assenza di delega, ovvero al di fuori del perimetro dell'attività delegata, deve ritenersi che le determinazioni da lui assunte siano destinate ad assumere valore di mera proposta, spettando la decisione ultima al Presidente di sezione o, in mancanza, al Dirigente dell'ufficio, che formalmente adotta i provvedimenti finali e che può evidentemente disattendere le indicazioni del coordinatore.

Tanto premesso,

delibera

di rispondere nei seguenti termini:

- la funzione del magistrato coordinatore di un ufficio Gip/Gup non è assimilabile a quella del Presidente di Sezione, né a quella del coordinatore di una Sezione Gip/Gup;
- il coordinatore dell'ufficio Gip/Gup collabora con il Presidente di Sezione, del quale l'ufficio Gip/Gup costituisce articolazione o, in assenza, con il Dirigente dell'ufficio nell'attività di organizzazione dell'ufficio, anche sulla base di delega."